



Regione Veneto
Comune di Montebello V.no



PIANO DELLE ACQUE

ALLEGATO 2

Proposta di normativa idraulica

GEOSISTEMI
YOUR GEOLOGICAL PARTNER

Geol. Rimsky Valvassori
Via dell'Oreficeria, 30/L
36100 VICENZA

Data: FEBBRAIO 2021

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento definisce gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia della rete idrografica minore non in gestione ad enti pubblici, con il duplice scopo di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque, per evitare danni all'ambiente ed alle proprietà pubbliche e private, e di valorizzare gli aspetti ambientali, paesaggistici e naturalistici prodotti dal fosso quale ecosistema. Definisce inoltre le prescrizioni tecnico-operative a corredo degli interventi di nuova edificazione e/o ristrutturazione con incremento di superfici impermeabili, ai fini di non aggravare le condizioni idrauliche ed idrogeologiche del territorio.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la rete minore è stata suddivisa nelle tipologie di opere di cui al seguente elenco:

- di tipo lineare:

- corso d'acqua;
- impluvio;
- capofosso;
- fosso;
- scolina.

- di tipo puntuale:

- sorgente;
- chiusa;
- briglie o soglie.

Le presenti linee guida si riferiscono al regolamento tipo di polizia idraulica DGRV 3357/2009, Allegato D, e la normativa nazionale in materia, R.D. n. 368/1904 Titolo IV (art. 132 e ss.), come modificato da L. 689/1981, dal D.Lgvo. 507/1994 e dalla L.R. 34/1994 (artt. 44-46).

Inoltre, il presente si conforma al regolamento di Polizia Idraulica approvato dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, Verbale n.13 del 11/09/2012, con particolare riferimento al Capo VIII –Opere Edilizie.

Il presente regolamento non norma, invece, gli interventi afferenti al Demanio Idrico, come definito e suddiviso dal dipartimento Difesa del Suolo della Regione Veneto in:

- rete idrografica in capo alla Regione;
- rete idrografica in capo ai Consorzi di Bonifica.

Le presenti norme si applicano a tutto il territorio comunale di Montebello V.no.

2. DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si precisano le definizioni sotto riportate.

1. **“rete demanio idrico”** sistema dei corsi d'acqua di pertinenza della Regione Veneto e del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta.
2. **“rete idrografica minore”** sistema di raccolta e deflusso di acque di qualsiasi origine non facente parte della rete demanio idrico, come definita al precedente comma 1, sulle quali vigila l'ente competente. Fanno parte della rete idrografica minore, e nei punti successivi ne verranno date le definizioni:
 - affossature e scoline posti a servizio di una sola proprietà, che non hanno particolari servitù passive di scolo a favore di altre proprietà (rif. Scoline e fossi);
 - affossature comuni, poste a servizio di due o più proprietà (rif. Scoline e fossi);
 - capifosso, posti a servizio di più due proprietà o che comunque assolvono a funzioni di particolare importanza indipendentemente dall'estensione del bacino (rif. Capofossi);
 - manufatti, siano essi tubazioni, ponticelli e accessi carrai, opere di presa, opere di regolazione (rif. Tombinamento).
3. **“scoline”** scavi a sezione variabile, funzionali alla baulatura dei campi e destinati alla raccolta ed al convogliamento nei fossi dell'acqua eccedente la capacità di assorbimento del suolo. Le caratteristiche geometriche e l'orientamento delle scoline possono variare in relazione al tipo di coltura agricola in atto.
4. **“fossi”** scavi con funzione di raccolta e scorrimento di acque di qualsiasi origine, meteoriche, di risorgiva o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno asciutti, che circondano o delimitano terreni a qualsiasi destinazione e proprietà o che si sviluppano in fregio a sedi stradali di qualsiasi genere, aree urbanizzate e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo ed invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione.
5. **“capofossi”** fossi che assolvono funzioni di particolare importanza, indipendentemente dall'estensione del bacino afferente.
6. **“tombinamento”** parziale copertura di scolina, fosso o capofosso con tubazioni a sezione circolare, rettangolare o quadrata, di qualsiasi materiale e lunghezza, che garantisce la continuità di deflusso idrico.
7. **“impluvio”** lineamento idrico a carattere temporaneo che si sviluppa nel settore collinare.
- 8 **“cielo aperto”** caratteristica associata a scoline fossi e capofossi a sezione aperta.
9. **“ciglio”** punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna.
10. **“piede arginale”** punto di intersezione tra il piano campagna ed il rilevato arginale.
11. **“ponte”** parziale copertura di fosso o capofosso con manufatti idraulici, di qualsiasi natura e materiale, di dimensioni che garantisce la continuità di deflusso idrico e consente l'attraversamento da ciglio a ciglio.
12. **“alveo”** porzione di sezione trasversale di un corso d'acqua interessato dal flusso idrico, costituita dai seguenti elementi: fondo (parte idealmente orizzontale), sponde (parti inclinate).

3. DISTANZE DELLE PIANTE E DEI MANUFATTI DAI FOSSI

Il presente articolo si configura come regolamento applicativo di quanto previsto dall'art. 893 C.C. e dall'art. 140 del R.D. n. 368/1904 in relazione alla piantumazione di essenze arboree e arbustive in fregio a corpi idrici di proprietà privata.

Al fine di impedire il restringimento, o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque di fossi e capofossi, **sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere in corrispondenza dei cigli ed all'interno dell'alveo**, così come definiti al precedente ART. 2, rispettivamente commi 9. e 12.

Per la messa a dimora di specie arboree e arbustive in prossimità di fossi e capofossi, così come definiti al precedente ART. 2 e fatte salve le distanze dai confini di proprietà, prescritte dall'art. 892 C.C., deve essere **rispettata una distanza minima dal ciglio di m 5.**

Alberature e siepi esistenti che risultassero a distanze inferiori rispetto a quelle fissate sopra, anche se in conseguenza di opere di rettifica o rizezionamento, sono tollerate purché non comportino un riconosciuto pregiudizio alla funzionalità idraulica; si precisa, tuttavia, che una volta giunte a maturità o a deperimento, le stesse potranno essere sostituite solo nel rispetto delle distanze fissate sopra.

Eventuali opere da realizzare in prossimità della rete idrografica minore, come definita al precedente ART. 2, comma 2., devono possedere caratteristiche tali da garantirne la funzionalità e la possibilità di effettuare agevolmente e con l'impiego di mezzi d'opera ordinari, i necessari interventi di manutenzione periodica.

Manufatti fissi, di qualsiasi natura e materiale, **non potranno essere realizzati ad una distanza inferiore a m 4,00 dal ciglio**, come definito al precedente ART. 2, comma 9, ciò al fine di consentire l'operatività dei mezzi d'opera per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Al proprietario/i di tali strutture compete l'obbligo, su semplice richiesta del soggetto manutentore, di procedere alla loro rimozione a propria totale cura e spese. In caso di inadempienze verrà applicato quanto previsto dall'art.14 "Esecuzione forzosa", del presente regolamento.

4. DIVIETI

Nei corsi d'acqua privati è assolutamente vietato:

- a) Realizzare opere di qualsiasi tipo che impediscano il regolare deflusso delle acque, o che comunque comportino il ristagno d'acqua e l'impaludamento di terreni alterando il regime idraulico delle acque stesse;
- b) Ingombrare l'alveo con materiali di qualsiasi tipo (terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti);
- c) In prossimità dei corsi d'acqua il deposito, ancorché temporaneo, di materiali che potrebbero disperdersi nel corso d'acqua stesso;
- d) Immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, a meno di regolare autorizzazione da parte dell'ente tutore;
- e) L'impiego di prodotti chimici diserbanti nell'alveo del fosso e lungo il margine delle rive per una fascia di 1,00-2,00 metri di larghezza da ambo i lati, ossia entro le fasce di rispetto si rimanda comunque a quanto contenuto nel "Regolamento sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree adiacenti ad esse" del comune di Montebello V.no;
- f) Realizzare qualunque opera che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e i manufatti attinenti;
- g) Piantare alberi e arbusti in alveo che costituiscano ostacolo al deflusso idrico o alle operazioni manutentive.

5. MANUTENZIONE

Le opere di manutenzione da eseguire per mantenere in corretto esercizio la rete minore di bonifica si classificano in:

1. Manutenzione ordinaria

Per manutenzione ordinaria si intende la manutenzione e l'esercizio dei fossati e delle tubazioni poste in opera in sostituzione dei fossati stessi: tali operazioni sono in carico al soggetto gestore o ai privati, siano essi frontisti proprietari o affittuari o comodatari o comunque detentori di fatto. A ciascuna di queste categorie spetterà pertanto la manutenzione e l'esercizio del proprio tratto di competenza, al fine di evitare danni agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio ed a qualsiasi altra componente che possa in qualche modo compromettere il corretto regime del corso d'acqua, il regolare deflusso delle sue acque e costituire pericolo per la pubblica salute ed incolumità.

Sono da considerarsi lavori di manutenzione ordinaria interventi quali lo sfalcio, il decespugliamento e la regolare e periodica gestione delle specie arbustive, l'espurgo del liquame, il corretto uso, il buon mantenimento e la pulizia delle strutture di deflusso, dei tombinamenti e della morfologia dei terreni, la ripresa di frane all'interno degli alvei.

La manutenzione ordinaria è soggetta all'attività di vigilanza del personale tecnico comunale, al fine di verificare la corretta applicazione di tutte le seguenti indicazioni.

In particolare, i soggetti obbligati alla manutenzione sono tenuti a:

- a) Mantenere adeguatamente espurgati i fossi che circondando o attraversano i loro terreni, con annessa rimozione di materiale d'intralcio (rami, tronchi, rifiuti di qualsiasi genere), al fine di non ridurre la capacità di deflusso ed invaso delle acque. Inoltre, rimuovere immediatamente alberi, tronchi o rami depositati in alveo durante eventi temporaleschi;
- b) Mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare in uno o più fondi. In particolare, effettuare la pulizia delle luci dei ponti e dei tombinamenti almeno una volta l'anno e per tutta la lunghezza della proprietà: tali interventi di pulizia mirano a garantire il regolare deflusso delle acque;
- c) Estirpare e tagliare la vegetazione presente sulle sponde e sul ciglio del fosso, con successiva asportazione. Tale operazione deve essere ripetuta almeno due volte l'anno a cadenza regolare, preferibilmente ad aprile e settembre;
- d) Mantenere il fondo privato in un adeguato stato di pulizia, al fine di evitare che, in occasione di piogge intense, vegetazione di qualsiasi tipo lascia in superficie sia trasportata in grande quantità all'interno dei fossi, provocando l'intasamento degli stessi;
- e) Mantenere in efficienza i manufatti idraulici presenti, quali scarichi, caditoie, griglie per il drenaggio delle acque meteoriche, ecc.

2. Manutenzione straordinaria

Per manutenzione straordinaria si intende la manutenzione che implica interventi strutturali sulla rete di bonifica.

Sono da considerarsi lavori di manutenzione straordinaria interventi quali la ricalibratura e l'ampliamento della sezione, la sistemazione della livelletta di fondo, il ridimensionamento dei manufatti, le opere di consolidamento dell'arginatura o comunque tutte quelle tipologie di opere finalizzate a migliorare il deflusso delle acque.

In particolare, per quanto riguarda opere di manutenzione straordinaria sulla rete minore di bonifica, si intendono i seguenti lavori:

- a) Interventi che richiedono mezzi e apprestamenti di importanza particolare (quali scavi per risonamento o nuove escavazioni di volume superiore ai 5 mc)
- b) Interventi che comportano la sostituzione integrale di tombinature o opere idrauliche, comprese griglie di trattenuta, quando non sia possibile o conveniente la riparazione.

Questi interventi vanno eseguiti da parte di soggetti competenti; data la loro importanza le modalità esecutive, l'organizzazione e la tempistica dell'esecuzione dovranno essere preventivamente concordate con l'ente tutore (che ne curerà anche la vigilanza), con espressa autorizzazione.

In particolare, dovrà essere garantita una pendenza delle scarpate di almeno 3/2 per assicurare la stabilità delle stesse, nel caso ciò non fosse possibile dovranno essere utilizzate tecniche antiersive per la protezione delle sponde (geogriglie, biostuoie, muri di sostegno in c.a., ecc). In ogni caso tali interventi dovranno essere concordati con le autorità competenti di bacino.

Nel corso delle ispezioni da parte dell'Ente tutore, o da propri delegati (*Polizia Locale con assistenza dell'Ufficio Tecnico comunale*), potranno essere individuati interventi di manutenzione straordinaria, che restano a carico dei frontisti e dei proprietari interessati.

Ai sensi dell'art. 34 della L.R. 12/2009, qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di propria competenza, l'Ente tutore vi provvede in via sostitutiva e in nome e per conto dei proprietari stessi, ponendo i relativi oneri a loro carico. Il provvedimento di approvazione dei lavori equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi.

6. OBBLIGHI D'INTERVENTO

1. TERRENO AGRICOLO

Sul terreno agricolo, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle vie d'acqua di pioggia private è a cura e carico dei proprietari stessi. Nel caso di fossi interpoderali o a fianco strada privata le necessarie operazioni di manutenzione si intendono a cura e carico di entrambi i proprietari dei fondi, in misura uguale, indipendentemente da chi materialmente se ne faccia carico. In caso di mancato accordo tra i proprietari ed in particolare in caso di mancato intervento manutentivo, l'ente tutore interverrà d'ufficio, per rivalersi successivamente sui proprietari inadempienti. La movimentazione del materiale da scavo deve avvenire in loco (fatte salve le verifiche sull'idoneità ambientale dei terreni estratti) depositandolo e distribuendolo sul franco non lavorato del terreno agricolo, a ricostruire l'integrità della sommità arginale.

Ai margini del fosso interpoderale, sui terreni agricoli dovrà essere lasciata una fascia di terreno non lavorato di almeno 1 metro dal ciglio interno della sezione ottimale, dove verrà consentita la stesura del materiale di scavo. I materiali di espurgo ed i rifiuti devono essere allontanati secondo le normative ambientali vigenti.

2. STRADA

La manutenzione ordinaria dei fossi stradali è a carico del Comune fino a centro fosso, a carico dei proprietari frontisti sulla sponda opposta alla strada, ripartizione ai sensi dell'art. 897 del Codice Civile (comunione del fosso).

La manutenzione straordinaria dei cigli e dei fossi fianco strada comunale o vicinale, essendo considerati pertinenza del corpo stradale, ai sensi dell'art. 14 del Nuovo Codice della Strada, avviene a cura dell'ente comunale, per assicurare omogeneità funzionale, lasciando impregiudicate le rispettive proprietà.

La movimentazione del materiale da scavo deve avvenire in loco depositandolo e distribuendolo sul franco non lavorato del terreno agricolo, a ricostruire l'integrità della sommità arginale.

Sui terreni agricoli fronte strada dovrà essere lasciata una fascia di terreno non lavorato di almeno 2 metri dal ciglio interno della sezione ottimale, dove verrà imposto di ricevere la stesura del materiale di scavo.

I materiali di espurgo ed i rifiuti devono essere allontanati secondo le normative ambientali vigenti.

3. TOMBINAMENTI

I tombinamenti di tratte stradali comunali sono tenuti in manutenzione ed in funzione dall'ente comunale.

I tombinamenti degli accessi carrai e degli accessi su strade private sono mantenuti a carico dei proprietari fruitori. In tutti i casi dovrà essere costantemente garantita la piena luce del tombinamento, che non potrà costituire intralcio al deflusso delle acque anche piovane.

I materiali di espurgo ed i rifiuti devono essere allontanati secondo le normative ambientali vigenti.

Di seguito, è riportata una tabella in cui viene riassunta indicativamente la cadenza consigliata degli interventi manutentivi:

INTERVENTO	CADENZA
Sfalcio	2 volte l'anno, ad intervallo regolare, e preferibilmente in aprile e settembre
Potatura alberi	Ogni 5 anni massimo, o a bisogno
Potatura arbusti	Stagionale
Ricalibratura e rizezionamento	Ogni 4 anni massimo, o a bisogno
Esurgo, rimozione materiale sedimentato e rasatura delle rive	Annuo
Mantenimento tombinamenti	Costante
Rimozione ramaglie, rifiuti, intralci	Costante
Ripristino localizzati, per cedimenti o scavo di roditori	Al bisogno
Verifica tombini, paratoie e chiaviche	Costante
Verifica funzionalità via d'acqua	Costante

7. DISCIPLINA D'INTERVENTO

Per la modifica dello stato attuale delle vie d'acqua private definite al punto 2.2, e dunque per la modifica, la chiusura o il tombamento di fossi esistenti o la realizzazione di nuove affossature potranno essere effettuate in esito a presentazione di apposita autorizzazione come definita dal vigente regolamento comunale e dopo aver ottenuto il parere favorevole del Consorzio di Bonifica competente ove previsto.

Le vie d'acqua sono in via generale tutelate dalle seguenti distanze minime:

- per lo scavo di fossi privati si deve osservare una distanza dal confine almeno uguale alla profondità del fosso;
- l'aratura e la semina dovranno arrestarsi ad almeno 1 metro dal ciglio dei fossati interpoderali, per evitare cedimenti e crolli delle sponde, che andranno comunque immediatamente ripristinate in caso di danneggiamento
- per i fossi su strada pubblica ed i capifosso privati andrà mantenuta una fascia di rispetto non soggetta a coltura, piantumazione o costruzione di almeno 2 metri per evitare la loro parziale o totale ostruzione o la rovina delle rive;
- ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, e s.m.i., per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada pubblica o ad uso pubblico, la distanza non dovrà essere inferiore alla profondità del fosso, misurata dal ciglio superiore della scarpata stessa fino al confine stradale, con un minimo di 3,00 m.
- Le dimensioni del fosso di guardia dovranno essere comunque adeguate a contenere fenomeni piovosi di forte entità.

8. SERVITU' DI SCOLO

1. I proprietari o gestori dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedirne, in alcun modo, il libero deflusso, né possono chiudere od ostruire scoline, fossi e capofossi a ciò destinati, secondo lo spirito normativo art 913 C.C., riportato nelle definizioni.

2. Scoline, fossi e capofossi privati soggetti a servitù di scolo, anche se prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico, devono essere sempre mantenuti efficienti dai loro proprietari o gestori in modo da garantire che, anche in caso di piogge continue, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e senza danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Quando necessario, i loro proprietari o gestori devono provvedere al loro espurgo in modo da renderli sgombri da depositi ed ostruzioni che impediscano o riducano il deflusso delle acque; tale obbligo va adempiuto in concorso con i proprietari dei fondi dominanti e/o secondo la normativa vigente in materia di servitù di scolo.

9. POTESTÀ COMUNALI

1. Qualora, per l'esecuzione delle manutenzioni di propria competenza, il Comune necessiti di transitare o attraversare fondi privati, i proprietari sono obbligati a consentire il passaggio dei mezzi per l'esecuzione dei lavori, nella misura strettamente necessaria e, qualora possibile, nel rispetto dei cicli di coltivazione dei terreni, fermo restando il fine prioritario della sicurezza idraulica.

2. Per fossi e capofossi che hanno rilevanza dal punto di vista ambientale e naturalistico (corridoi ecologici, biotopi ecc), il Comune avrà facoltà di indicare, tramite specifiche ordinanze, modalità e periodi temporali di attuazione degli interventi.

10. FOSSI INSUFFICIENTI

1. L'ente competente, a seguito di eventi meteorici, o su specifica segnalazione, verifica l'eventuale insufficienza idraulica dei fossi che evidenziassero stress idrici o fenomeni di esondazione.

2. Nel caso si determini che l'insufficienza derivi da modificazioni antropiche che vanno a gravare sul fosso stesso, quali la realizzazione di opere urbane, l'adeguamento necessario resterà in carico ai diretti beneficiari dell'intervento. Ai sensi dell'Art.913 del Codice Civile, al proprietario del fondo inferiore gravato da una maggiore servitù di scolo, è dovuta un'indennità proporzionale al pregiudizio arrecato.

3. L'approvazione, da parte del Comune, degli interventi idonei a garantire la funzionalità della rete idrica minore, possono costituire dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. 327/2001.

4. Qualora l'insufficienza derivasse dalla mancata osservanza di quanto previsto ai precedenti ART. 3, 4, 5 e 6, l'ente competente emette ordinanza nei confronti dell'Inadempiente con l'obbligo di effettuare gli interventi di propria pertinenza, pena l'esecuzione d'ufficio, l'addebito degli oneri sostenuti, l'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento e, qualora ricorrano gli estremi, il deferimento all'Autorità Giudiziaria per violazione dell'articolo 650 del C.P.

11. SBARRAMENTI IRRIGUI PROVVISORI

1. Fatto salvo l'obbligo di avvisare la Provincia nel caso in cui venga posto in asciutta un corso d'acqua, come previsto dall'art. 16, comma 3, della l.r. n. 19/1998, in deroga a quanto previsto al precedente ART. 4, nei fossi privati sono autorizzati gli sbarramenti necessari ai fini irrigui di soccorso, purché preventivamente comunicati per iscritto ai competenti Uffici Comunale e Consortile, e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- sia evitato il blocco completo dell'alveo;
- siano tali da permettere all'acqua irrigua di stramazzare verso valle garantendo un deflusso minimo, anche nel corso della realizzazione degli sbarramenti stessi, e siano compatibili con le altre esigenze colturali garantendo un franco minimo vitale agli appezzamenti più bassi;
- vengano mantenuti solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'irrigazione;
- alla fine del singolo intervento irriguo siano prontamente rimossi da chi li ha posizionati;
- sia garantita la costante sorveglianza e l'immediata apertura in caso di eventi meteorici intensi.

Qualora sia prevista la realizzazione di sbarramenti che precludono in modo significativo il corso d'acqua o qualora si realizzino interventi che possono creare situazioni di pericolo per la fauna ittica, si raccomanda di contattare anche il competente Ufficio Provinciale Caccia e Pesca.

2. La comunicazione ha validità stagionale.
3. Qualora gli Uffici sopra citati rilevassero il mancato rispetto delle condizioni sopra-riportate potranno ordinare l'immediata rimozione degli stessi sbarramenti irrigui provvisori.
4. Rimane a carico del titolare della comunicazione relativa allo sbarramento, il risarcimento del danno causato dall'eventuale moria di fauna ittica.

12. INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA /O EDILIZIA

Tutti gli interventi di trasformazione del territorio, anche se di dimensioni trascurabili, compresi quelli di trasformazione urbanistica, dovranno avere come obiettivi la minimizzazione, la mitigazione e la compensazione dell'impatto idraulico, derivante dall'impermeabilizzazione del suolo in conseguenza di tali trasformazioni, tramite l'attuazione di interventi di compensazione finalizzati alla laminazione degli incrementi dell'apporto "meteorico".

Tali interventi, nel rispetto del principio dell'"*invarianza idraulica*", dovranno essere adeguatamente dimensionati in modo da consentire l'accumulo temporaneo e lo smaltimento degli incrementi di volume idrico derivanti dalle trasformazioni urbanistiche.

Nel caso si dovessero riscontrare insufficienze, di cui all'art. 10, od aree a criticità idraulica, lo strumento urbanistico potrà prevedere anche per interventi urbanistici minori, ovvero inferiori a 0,1 ettari, l'imposizione di minimi manufatti di mitigazione idraulica (ex: pozzi disperdenti con dimensioni minime fissate, condotte di sezione minima definita, comunque superiore allo standard locale), per la raccolta ed il drenaggio delle acque meteoriche.

2. Per i parametri di calcolo da adottare nella progettazione delle opere di mitigazione delle aree soggette a trasformazione urbanistica si farà riferimento all'art. 45 delle **N.T.O. del Piano degli Interventi**.

Per quanto non direttamente esplicitato in tale articolato, si prescrive quanto segue:

- **In area collinare e pedecollinare**, le reti meteoriche di tetti e piazzali impermeabili e/o semipermeabili dovranno essere recapitate presso idoneo recettore, evitando la dispersione superficiale, previa laminazione delle portate di piena. Gli elaborati progettuali dovranno valutare ed esplicitare il recettore idoneo, indicando in planimetria il percorso delle tubazioni di allontanamento delle meteoriche stesse. Dovrà essere evitata l'infiltrazione nel sottosuolo.
- **In area di pianura**, le reti meteoriche di tetti e piazzali impermeabili e/o semipermeabili dovranno essere recapitate presso idoneo recettore, favorendo l'infiltrazione nel sottosuolo ove possibile in relazione alle condizioni geologiche locali, ovvero in presenza di terreni di permeabilità da media a elevata. In alternativa dovranno essere valutati interventi di laminazione attraverso sistemi di accumulo interrati, bacini fuori terra e sovradimensionamento delle condotte. Gli elaborati progettuali dovranno valutare ed esplicitare il recettore idoneo ed indicando in planimetria il percorso delle tubazioni di allontanamento delle meteoriche stesse.

In entrambi i casi, dovrà essere redatta apposita Relazione Idrogeologica indicante le modalità di smaltimento/allontanamento delle acque meteoriche, basate su calcoli idrologici ed idraulici, attestante l'idoneità del recettore finale ed eventualmente la permeabilità del terreno in caso di infiltrazione, ai fini di non aggravare le condizioni di sicurezza idrologica del recettore stesso.

13. VIOLAZIONI ED AMMENDE

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dall'Ufficio Competente, dagli agenti di Polizia Locale, nonché dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

2. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 il quale prevede per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

14. ESECUZIONE FORZOSA

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, l'ente competente diffida i proprietari ad effettuare l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria non eseguiti o la rimessa in pristino dei fossi con l'eliminazione delle opere irregolari.

2. Nel caso la trasgressione sia tale da costituire rilevante elemento di compromissione al regolare deflusso delle acque, il Comune potrà inoltre ordinare l'esecuzione d'ufficio degli stessi con oneri a totale carico degli interessati e dei beneficiari.

15. ENTRATA IN VIGORE

Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Vicenza, marzo 2021



Geol. Rimsky Valvassori